



*Avvocatura Generale dello Stato*

**ECC.MO TAR LAZIO SEZ. III QUATER**

**n.r.g. 14203/2024**

**ISTANZA**

**ex art. 56, comma 4 D.lgs 104/2010**

**per la revoca del decreto monocratico n. 6017/2024**

**depositato in data 30.12.2024 nel giudizio n.r.g. 14203/24**

Il **Ministero della Salute**, (C.F. 80242250589) ed il **Ministero dell'economia e delle finanze** (C.F. 80415740580) in persona dei rispettivi Ministri p.t. nonché la **Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano** in persona del legale rappresentante p.t. rappresentati e difesi *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) presso i cui uffici domiciliano in Roma alla via dei Portoghesi 12.

Per il ricevimento degli atti: FAX 06/96514000 e PEC [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)

**CONTRO**

Radiologia Dr. Diotallevi S.r.l., Laboratorio S. Faustino S.r.l., Corilab S.r.l., Laboratorio Dr. Guido Bugliosi S.r.l., Geas S.r.l., Cinthianum Labac S.r.l., Studio Medico Specialistico Colombo S.r.l., Centro Diagnostico Fleming S.r.l., Analisi Cliniche Luisa – S.A.M. S.r.l., Analisi Cliniche Prof. Giulio Ciaffi S.r.l., Laboratorio Clinico Nomentano S.r.l., Bompiani S.r.l., Lab.Aurelia S.r.l., Poliambulatorio Medico Specialistico del Dott. Rodolfo Manzi & C. S.r.l., Labanalisi Monteverde S.r.l., Medical Pontino S.r.l., Cid Laboratori S.r.l., Laboratorio Analisi Cliniche Tiburtino S.r.l., Laboratorio di Patologia Clinica Emmepi S.r.l., Studio Ronconi S.r.l., Gruppo Ippocrate S.r.l., Poliambulatorio Da Vinci S.r.l., Salus Terme S.r.l., F.K.T. S.r.l., F.K.T. Salvetti S.r.l., I.K.O.R. S.r.l., Casa del Sole S.r.l., Laboratorio di via Diego Angeli S.r.l., Ormolab di G. Antonacci e C. S.a.s., Laboratorio Analisi Cliniche S. Marco di Urso Iole & C. S.r.l., S. Cesareo S.r.l., Delta Rx S.r.l., Analisi Cliniche Trastevere S.r.l., Laboratorio Analisi Cliniche Iperione S.r.l., C.A.Me.S.

S.r.l., Laboratorio Analisi “Lepetit” S.r.l., Centro Diagnostico Riviera S.r.l., Centro Diagnostico Buonarroti S.r.l., Medical Ray S.r.l., Laboratorio Analisi Cliniche Dr. Lorenzo Antonini S.r.l., Fisiomare S.r.l., Laboconsult S.r.l., Studio di Radiologia e Roentgenterapia Lido di Ostia S.r.l., Caffaro Fisiokinesiterapico S.r.l., U.S.I. S.p.A. – Unione Sanitaria Internazionale, U.S.I. - Marco Polo S.r.l., Namur S.r.l., Montalto Check-Up S.r.l., S.A.S. S.r.l., Marilab S.r.l., T.I.A.P. S.r.l., Artemisia S.p.A., Studio Polispecialistico Nomentano S.r.l., Studio Polispecialistico Nomentano Tre S.r.l., Studio Diagnostico Pantheon S.r.l., Laboratorio Alessandro Pietravalle S.r.l., Elkalab S.r.l. – Laboratorio Analisi Cliniche e Radioimmunologiche, Sermolab S.r.l., Polilab S.r.l., 901 Tuscolana Accertamenti Diagnostici S.r.l., Galeno Med S.r.l., Laboratorio Analisi Cliniche Preneste S.r.l., Centro Fisiatria Riabilitazione S.r.l., Centro Diagnostico Fleming S.r.l., Terapia Fisica e Riabilitazione S.r.l., Marie e Pierre Curie S.r.l., Laboratorio Analisi Bio-Cliniche D.Ssa M.R. Cicconardi Minutillo S.r.l., Studio Izzo S.r.l., Centro Medico Fisiokinesiterapico S.r.l., Studio Radiodiagnostico S.r.l., Laboratorio Analisi Praecilia S.r.l., Casa di Cura Privata Madonna delle Grazie S.p.A., Terme Pompeo S.r.l., Ferretti 10 S.r.l., Ematolab S.n.c., Sanitas 2002 S.r.l., Laboratorio Analisi Cliniche “Bio – Test” S.r.l., Acedit 2003 S.r.l., Nuova Salus Diagnostica S.r.l., Bios S.p.A. Società Benefit, Premedica S.r.l., Bios San Giovanni S.r.l., Bios Bracciano S.r.l., Salubris S.r.l., Provincia Religiosa Ss. Apostoli Pietro e Paolo (Opera Don Orione), Salus Laboratorio Analisi Cliniche S.r.l., Biotecnica Romana Laboratorio Analisi S.r.l., Centro Medico Radiologico Biomedica S.r.l., Studio Medico Fisiokinesiterapico Aemme S.r.l., Laboratorio Casella S.r.l., Casa di Cura Privata Nuova Villa Claudia S.p.A., Clinica Villa Rizzo S.r.l., Tiziano Consultorio Familiare S.r.l., Panoramica S.r.l. – Casa di Cura Villa Pia, Istituto Radiologico Tiburtino S.r.l., Laboratorio Galeno S.r.l., Centro Diagnostico Clanis S.r.l., Studio Radiologico Guidonia S.r.l., Clinica Siligato S.r.l., Oto Sanitas S.r.l., Synlab Lazio S.r.l., Rx Sonic S.r.l., Poliambulatorio Talenti S.r.l., Radiologia Mostacciano S.r.l., Bpl Sanitaria e Ambiente S.r.l., C.O.F. S.r.l. – Centro Ortopedico Fisioterapico, Laboratorio Analisi Cliniche S. Emerenziana S.r.l., Centro Ricerche Cliniche Ortasa S.r.l., Centro Medico di Fisioterapia S.r.l., R&I Genetics S.r.l., G.V.D.R. S.r.l. – Gruppo Veneto Diagnostica e Riabilitazione, Laboratorio di Analisi “A. Sabin” S.r.l., A.R.C. S.r.l., Centro Medico San Biagio S.r.l. A Socio Unico, Fisioterapia Medica Studi e Ricerche S.r.l., Analisi Mediche Pavanello S.r.l.,

Studio Medico Serena S.r.l., Laboratorio Bios S.r.l., Laboratorio Analisi Cliniche S. Marco S.r.l., Centro di Fisiokinesiterapia S.r.l., Radiologia Clinica S.r.l., 3c Centro Clinico Chimico S.r.l., Centro Radiologico e Fisioterapico Ss. Trinita' S.r.l., Poliambulatorio Vespucci S.r.l., Terme di Battaglia S.r.l., Veneta Clodiense Mutua Pescatori Soc.Coop., Personal Genomics S.r.l., C.M.S.R. Veneto Medica S.r.l., Se.Fa.Mo. S.r.l., Ceam Analisi Mediche S.r.l., Poliambulatorio Caorlese S.r.l., Analisi Cliniche Gallieno S.r.l., Studio Medico Biancardi S.r.l., Casa di Cura Villa Garda S.r.l., Mi.Ria.M. S.r.l., Casa di Cura Privata S.M. Maddalena S.p.A., C.D.V. S.r.l. – Centro Diagnostico Veneto, Sogedin S.p.A. – Gestione Casa di Cura Giovanni Xxiii, Centro Tomasini Ongaro e C. S.a.s. di Guarino Rosario, Istituto Sherman B S.r.l., Casa di Cura Villa Berica S.r.l., Synlab Data Medica S.r.l., Casa di Cura Sileno e Anna Rizzola S.p.A., Casa di Cura Policlinico San Marco S.p.A., Casa di Cura Privata Citta' di Rovigo S.r.l., Centro Riabilitativo Veronese S.r.l. – Casa di Cura Privata, Ospedale P. Pederzoli S.p.A. Casa di Cura Privata, Casa di Cura Madonna della Salute S.r.l., I.R.M. S.r.l., Centro Diagnostico Dr. Michele Riccardi della Dr.Ssa Giovanna Riccardi & C. S.n.c., Laboratorio "Life" S.a.s. di Paola Sersale e C., Laboratorio Materano D'Analisi Chimico-Cliniche Endocrinologiche e Batteriologiche S.r.l. Unipersonale, Poli-San S.r.l., Laboratorio di Analisi Cliniche Dr. Antonio Montemurro & C. S.a.s., Biolabor S.r.l., Ce.D.A.L. S.r.l. – Centro Diagnostico di Analisi Lucano, Laboratorio Analisi Cliniche Dr. Vignola Mario, Centro Jonico Diagnostico S.r.l., Emosys S.r.l., Biomedical Center S.a.s. di Giuseppe Roseti, Poliambulatorio Dalla Rosa Prati S.r.l., Centro di Riabilitazione Axia Soc.Coop., Centro Hercolani S.r.l., Terme della Salvarola S.p.A., Centro Dentistico Romagnolo S.r.l., Essepienne S.r.l., Test S.r.l., Ospedali Privati Forli' S.p.A., Casa di Cura Quisisana S.r.l., Casa di Cura Privata Prof. E. Montanari S.p.A., Coliseum Center S.r.l., Casa di Cura Privata San Lorenzino S.p.A., El.Si.Da. S.r.l. A Socio Unico, Casa di Cura Privata Malatesta Novello S.r.l., Synlab Med S.r.l., Casa di Cura Valparma S.r.l., Poliambulatorio Privato S. Giuseppe S.r.l., Ospedali Privati Riuniti S.r.l., Casa di Cura Prof. Nobili S.r.l., Caruso S.r.l., Laboratorio A. Fleming S.r.l., Centro Diagnostico Salus S.r.l., Laboratorio Analisi Cliniche Perugini S.r.l., Istituto Clinico Prof. Dr. Raffaele De Blasi S.r.l., Centro Diagnostico S. Antonio S.r.l., Biodiagnostica S.r.l., I.De.A. di F.A. De Angelis & C. S.a.s., L.A.B. Laboratorio Analisi Cliniche S.r.l., Villa del Sole S.r.l., Laboratorio di Analisi Centro

Diagnostico Alfa di Todarello Rosa & C. S.n.c., Laboratorio Analisi Cliniche Dott. Borzi Domenico & C. S.r.l., Studio Radiologico Associato Dott.Ri Giuseppe e Pierfrancesco Maruccio S.n.c., Laboratorio Analisi Dr. Quintino & Dr. Rocco Tassone, C.F.T. Kinetos S.r.l., L.A.R.C. S.p.A., L.A.M.A.T. S.r.l., Laboratorio Analisi S. Maria S.r.l., A.N.S.A. S.r.l. A Socio Unico, C.M.A. S.r.l. – Centro Medico Albese, Istituto Fisioterapico di Torino S.r.l., Fisio S.p.A. Centro Medico Lingotto, Studio Medico Mirafiori S.r.l., Poliambulatorio Medico Chierese S.r.l., Laboratorio Medico Cesare Battisti S.r.l., Casa di Cura Cellini S.p.A., Centro Diagnostico La.Ra. S.r.l., Policlinico di Monza S.p.A. Casa di Cura Privata, Casa di Cura Privata Citta’ di Bra S.p.A., Centro Medico Universita’ Castrense S.r.l., Nova Salus S.r.l., Sanitas Friuli S.r.l., Sanirad S.r.l., Istituto Radiologico Gortan S.r.l., Fisioterapia Rinaldi S.r.l., Eutonia S.r.l. Sanità e Salute, Centro Medico Esperia S.r.l., Olomed S.r.l., Policlinico Citta’ di Udine S.p.A. - Casa di Cura Privata, Policlinico San Giorgio S.p.A. Casa di Cura Privata, Diagnostica 53 S.r.l., Gestione Laboratori Scientifici “Le Betulle” S.r.l. A Socio Unico, Xray One S.r.l., Toma S.p.A., Poliambulatorio Filippini S.r.l., C.R.P. S.r.l. – Centro Radiologico Polispecialistico, Centro Polispecialistico Beccaria S.r.l., Yoshitaka S.r.l., C.D.I. – Centro Diagnostico Italiano S.p.A., Gemini2 S.r.l., Laboratorio Analisi Mediche Alfa S.r.l., Synlab Italia S.r.l., Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A. Sb, Cliniche Gavazzeni S.p.A., Istituto Clinico Mater Domini S.p.A. Casa di Cura Privata, Istituti Ospedalieri Bresciani S.p.A., Istituti Clinici di Pavia e Vigevano S.p.A., Casa di Cura Igea S.p.A., Fondazione Istituto Neurologico Nazionale Casimiro Mondino, Sirio S.r.l. – Centro Medico Polispecialistico, Ospedale San Raffaele S.r.l., La Cittadella Sociale S.r.l., Humanitas Mirasole S.p.A., Istituto Clinico Citta’ Studi S.p.A., Kouros S.r.l., Diagnofisic S.r.l., Policlinico San Donato S.p.A., Istituti Clinici Zucchi S.p.A., Istituto Clinico Villa Aprica S.p.A., Villa Gemma Casa di Cura S.p.A., Ortorad S.r.l., Ospedale Montecchi S.r.l., Ospedale San Pellegrino S.r.l., Ospedale Civile Volta Mantovana S.r.l., Biomedica S.r.l., Laboratorio Analisi Bios S.r.l., Emotest S.r.l., Laboratorio Analisi A.B. S.r.l., Laboratorio Analisi San Serafino di Piersanti Alessandro e C. S.a.s., Laboratorio Analisi Croce Azzurra S.r.l., Laboratorio Analisi Dr. Fioroni S.r.l., Biolab S.r.l., Qualis Lab S.r.l., Laboratorio di Analisi Cori del Dr. Vecchietti A e C. S.a.s., M.Z. Laboratorio Analisi S.a.s. di Gelao Anna e C., Consulenze e Ricerche B. Corib S.r.l., Clinicalab S.r.l., Centro Analisi S.r.l., Clini-

Test S.r.l., Consorzio Gruppo A.T.Q. (Automazione, Tecnologia, Qualità Analitica), Laboratorio Analisi Cliniche Santa Lucia S.n.c., Lab. Alhena S.a.s., Laboratorio Analisi Biotest S.r.l. di Ferri Alessandra e C., Laboratorio di Analisi G. Marcheggiani S.n.c., Laboratorio Analisi Cliniche e Microbiologiche S. Antonio S.n.c., Laboratorio Analisi Cliniche e Microbiologiche - Ars Medica S.r.l., Dott.Ssa Vuza Maria & C. S.a.s., Dovim S.a.s. di Perfetti A.G. & C., Centro di Diagnostica Radiologica e Terapia Fisica Dr. Torinto Sciuba S.r.l., Igea S.n.c. di Torroni Carolina e Brunetti Paolo, Laboratorio Analisi Cliniche San Camillo S.a.s., Igea S.a.s. di F. Ciamarone & C., Clinitest S.r.l., Tecnomed Trento S.r.l., Solatrix S.p.A. Casa di Cura, Centro Medico Recale S.r.l., Ce.Di.M. S.r.l., Analisi Biomedical S.r.l., Ricerche Cliniche Coronella S.r.l., Centro Endocrinologo Antidiabetico S.r.l., Centro Gamma S.r.l., Laboratorio Sanitario San Carlo S.r.l., Laboratorio Bioanalisi S.a.s. di Vassallo Carmela & C., Laboratorio Analisi Cliniche "A. Fleming" S.a.s. di Ruberti Rosarianna, Synlab Sdn S.r.l., Villa Fiorita S.p.A., Curat Et Sanat S.r.l. - Casa di Cura S. Francesco, Biomedica Marcianise S.r.l., Alfa Center S.r.l., Laboratorio Analisi Fama' S.r.l. S, Sia Casa di Cura Sant'Anna S.p.A., Humanitas Istituto Clinico Catanese S.p.A., C.A.T.A. S.r.l., Studio Fisiokinesiterapico Da.Ma.Sco. S.r.l., Centro Clinico e Diagnostico G.B. Morgagni S.r.l., La.Ri.T. Soc.Consortile A R.L., Laboratorio di Analisi Chimico Clinico Microbiologiche e Radioimmunologiche "Dr. Vito Buonsanto" S.r.l., Centro Diagnostico Medicina di Laboratorio S.r.l., Diagnostic Center Laboratorio di Analisi Cliniche S.r.l., Biomedica S.r.l., Laboratorio Analisi R.An.A. S.n.c., Esplora Ricerche Chimico/Biologiche S.r.l., Casa di Cura Bernardini S.r.l., Laboratorio Analisi Cliniche Dott. Cusmai S.r.l., Martiradonnaanalisi S.r.l., Laboratorio di Analisi Giamporcaro S.r.l., Imt Radiologia S.r.l., Laboratorio Apuano di Analisi Mediche S.r.l., Rugani Hospital S.r.l., Istituto il Baluardo S.r.l., rappresentati e difesi dagli avv. Antonella Blasi, Alberto Polini e avv. Prof. Giuseppe Barone

#### **E nei confronti di**

Regione Lazio, Regione Veneto, Regione Basilicata, Regione Emilia Romagna, Regione Calabria, Regione Piemonte, Regione Friuli Venezia Giulia, Regione Lombardia, Regione Marche, Regione Abruzzo, Regione Trentino Alto Adige, Regione Campania, Regione Siciliana, Regione Puglia, Regione Toscana, Regione Liguria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.

## Premessa

1. In data 30.12.24 è stato notificato il ricorso n.r.g. 14203/24 in epigrafe indicato, avente ad oggetto domanda di annullamento, previa sospensione cautelare anche *inaudita altera parte*, dei seguenti atti e provvedimenti:

- Decreto del Ministero della Salute del 25 novembre 2024, pubblicato in G.U., Serie Generale, n. 302 del 27 dicembre 2024;
- Intesa resa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 8-*sexies*, commi 5 e 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, sullo schema di Decreto concernente la definizione delle tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica Rep.Atti 204/CSR del 14 novembre 2024, per la parte relativa all'approvazione dello Schema di decreto concernente le prestazioni della specialistica ambulatoriale;
- Relazione Illustrativa e Metodologica (Allegato 1 del Decreto), con esclusione dall'impugnativa della parte collegata all'assistenza protesica;
- tutti i verbali della Commissione che ha provveduto alla determinazione delle tariffe di cui al Nomenclatore facente parte del DPCM LEA 12 gennaio 2017, ad oggi non conosciuti;
- parere AGENAS Prot. n. 2024/0012537 del 28 ottobre 2024 (doc. n. 6);
- ogni atto collegato, presupposto o comunque connesso.

2. A margine del ricorso, è stata proposta istanza cautelare, anche ai fini dell'adozione di un provvedimento monocratico ex art. 56 D.lgs 104/2010, argomentata con l'asserita sussistenza del *fumus boni iuris*, in tesi desumibile dagli articolati motivi di ricorso, e del *periculum in mora* che, secondo la prospettazione dei ricorrenti, deriverebbe dall'entrata in vigore del Decreto impugnato (già recepito da alcune regioni) a decorrere dal 30.12.24; segnatamente, il paventato pregiudizio consisterebbe nella sostanziale impossibilità di tempestivo adeguamento dei sistemi informatici e, conseguentemente, della stessa prosecuzione delle attività in regime di accreditamento, con irrimediabile compromissione degli interessi (non solo economici) propri, occupazionali e - più in generale - dell'utenza.

3. Il TAR, con il decreto in epigrafe, ha accolto l'istanza, "*Considerato [...] che il nuovo Decreto tariffe è stato adottato dopo oltre 20 anni dai precedenti nomenclatori, delineando così l'insussistenza dell'urgenza; che devono ritenersi presenti i profili dedotti in punto di danno [...]*".

4. L'art. 56 cit., al comma 4, prevede che il decreto sia sempre "*revocabile o modificabile*" su istanza di parte, e tanto – ovviamente – non solo per la sopravvenienza di fatti nuovi, ma anche qualora non sia stato possibile al Giudice ponderare fatti rilevanti ai fini del decidere e non acquisiti al giudizio a causa della mancanza di contraddittorio, soprattutto laddove, com'è nella specie, non sia stata disposta l'audizione delle parti. Nel presente caso, in effetti, il decreto è stato reso sulla base di una prospettazione (quella dei ricorrenti) dalla quale non emergono né gli effetti della richiesta sospensiva in ordine alla disciplina che si rende applicabile per effetto della sospensione, come si dirà meglio più avanti, né i dirompenti effetti pregiudizievoli che ciò comporta per gli utenti del servizio sanitario. Al Giudice è parso, quindi, che – stante il lungo tempo trascorso nelle more dell'adozione del D.M. impugnato – la sua effettiva applicazione non fosse urgente, e le esigenze cautelari prospettate dai ricorrenti dovessero essere favorevolmente apprezzate.

Tuttavia, indipendentemente dal tempo impiegato per l'adozione del nuovo D.M., il differimento della sua effettiva applicazione è a questo punto, per le ragioni che subito si esporranno, gravemente pregiudizievole per l'interesse degli utenti del SSN e, quindi, per la salute pubblica, sicché – nella ponderazione degli interessi in gioco – è a quest'ultima che va data prevalenza, rispetto all'interesse individuale dei ricorrenti.

#### **TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO**

Con il presente atto si chiede una rinnovata ponderazione della fattispecie all'origine del concesso decreto cautelare e – per l'effetto – la revoca del decreto stesso, per le seguenti ragioni in

#### **FATTO E DIRITTO**

Occorre permettere che il decreto del 25 novembre 2024, recante "*Definizione delle tariffe relative all'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica*" (pubblicato in GU - Serie Generale n. 302 del 27 dicembre 2024) è stato adottato in attuazione dell'art. 8-*sexies*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il quale: stabilisce le modalità e i criteri per la definizione e l'aggiornamento delle tariffe

massime delle prestazioni sanitarie; prevede che, con apposito decreto, vengano individuati i sistemi di classificazione che definiscono l'unità di prestazione o di servizio da remunerare; determina le tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate *“tenuto conto, nel rispetto dei principi di efficienza e di economicità nell'uso delle risorse, anche in via alternativa, di: a) costi standard delle prestazioni calcolati in riferimento a strutture preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualità dell'assistenza come risultanti dai dati in possesso del Sistema informativo sanitario; b) costi standard delle prestazioni già disponibili presso le regioni e le province autonome; c) tariffari regionali e differenti modalità di remunerazione delle funzioni assistenziali attuate nelle regioni e nelle province autonome”*. Sempre con decreto sono apportate periodiche revisioni del sistema di classificazione delle prestazioni e l'aggiornamento delle relative tariffe *“tenendo conto della definizione dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza e delle relative previsioni di spesa, dell'innovazione tecnologica e organizzativa, nonché dell'andamento del costo dei principali fattori produttivi”*.

Il decreto è stato adottato anche al fine di rispondere al malcontento rappresentato dagli erogatori, e sostituire il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 23 giugno 2023 che determinava le tariffe massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, con entrata in vigore dal 1° gennaio 2024, prorogata in ultimo, per effetto di diversi decreti, al 1° gennaio 2025: tale decreto – come ben noto alla Sezione – ha formato oggetto di numerosi ricorsi al TAR Lazio, nell'ambito dei quali sono state proposte istanze cautelari (respinte); ricorsi che – da ultimo, all'udienza del 15.10.2024 – sono stati cancellati dal ruolo nelle more dell'adozione del nuovo, preannunciato D.M..

Il decreto 25 novembre 2024, ora impugnato e sospeso in sede monocratica, prevede all'art. 5 le disposizioni necessarie per regolare la fase transitoria di entrata in vigore del nuovo nomenclatore e delle nuove tariffe, fissata per il 30 dicembre 2024, in sostituzione del nomenclatore e delle tariffe determinate con il decreto del Ministero della sanità 22 luglio 1996, recante *“Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e relative tariffe”*.

In particolare, l'art. 5 prevede che tutte le prescrizioni emesse entro il 29 dicembre 2024 relative a codici e prestazioni, anche in esenzione, contenute nell'elenco della specialistica ambulatoriale, nonché relative alle prescrizioni di protesica sono erogabili con le relative tariffe entro e non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni dello stesso decreto, prorogabili di ulteriori sei mesi.

Il rispetto della scadenza di erogazione, nonché della validità delle prescrizioni, è effettuata dal Sistema tessera sanitaria, che costituisce l'infrastruttura centrale per la ricetta dematerializzata.

Ciò premesso, la sospensione del provvedimento determina un importante impatto dal punto di vista tecnico in quanto, al fine di dare attuazione al decreto 25 novembre 2024, le attività tecniche sono state avviate già da mesi, in stretta collaborazione con il Ministero dell'economia delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato, Sogei S.p.A., le Regioni e le Province Autonome, con incontri settimanali ed attività quotidiana per l'aggiornamento delle specifiche tecniche riguardanti sia la ricetta dematerializzata sia i servizi del Nomenclatore, del Catalogo e della transcodifica regionale. Le regioni e Province autonome, infatti, hanno provveduto alla predisposizione e trasmissione al Sistema TS dei nuovi cataloghi e nomenclatori regionali, in sostituzione di quelli utilizzati in attuazione del citato decreto del 1996 e, in alcuni casi, anche delle specifiche tariffe adottate a livello regionale.

Inoltre, l'ambiente di test del Sistema TS è stato configurato con le nuove informazioni già dalla metà del mese di dicembre, al fine di consentire alle regioni e province autonome di effettuare tutti i test necessari a garantire **la continuità del servizio in fase di prescrizione, di presa in carico (prenotazione) e di erogazione delle prestazioni con le nuove codifiche/tariffe.**

La configurazione dei sistemi informativi con il nuovo nomenclatore e le nuove tariffe previsti dal decreto 25 novembre 2024 non è solo a livello centrale, ma coinvolge tutti gli applicativi dei medici prescrittori (sia specialisti che medici di medicina generale e pediatri di libera scelta) a livello territoriale, i sistemi dei centri unici di prenotazione e di tutti gli erogatori di prestazioni sanitarie, nonché per le regioni SAR (Sistema Accoglienza Regionale), anche il livello regionale.

**La funzionalità del Sistema TS per la ricetta dematerializzata, aggiornata con le nuove codifiche/tariffe, ha preso avvio dalle 00:25 del 30 dicembre 2024 e, alle**

**ore 11 dello stesso giorno, già circa 200mila prescrizioni erano state effettuate con successo con il nuovo nomenclatore/tariffario.**

La sospensione del D.M. 25.11.24 comporta, pertanto, la necessità di riportare il sistema TS e tutti gli applicativi regionali/aziendali/dei singoli professionisti alle precedenti codifiche/tariffe previste, rispettivamente:

- dal decreto 22 luglio 1996, per i soli giorni 30 e 31 dicembre 2024;
- dal decreto 23 giugno 2023 a partire dal 1° gennaio 2025: infatti, la proroga dell'entrata in vigore del decreto 23 giugno 2023 cesserà il giorno 1° gennaio 2025 sicché - da tale ultima data, per effetto della sospensione del decreto del 25 novembre 2024 - entrerà in vigore proprio il Decreto 23 giugno 2023.

In sostanza, la disciplina che, dal 1 Gennaio 2025 è destinata a trovare applicazione per effetto della sospensione, è – appunto – quella del D.M. 23 giugno 2023, dal che consegue la necessità **non già di riattivare il precedente nomenclatore/tariffario vigente alla data del 29 dicembre 2024, bensì di attivare il sistema tariffario del giugno 2023**, con i relativi nomenclatori e cataloghi regionali, il che presuppone una **necessaria pianificazione e valutazione di impatti organizzativi, tecnologici ed economici**, con il coinvolgimento di tutti i fornitori di applicativi e con la possibilità – considerato il numero delle installazioni a livello sia ambulatoriale sia aziendale – che si renda necessario un **un blocco del sistema di prescrizione, prenotazione ed erogazione, con conseguente disservizio all'utenza e ritardi nell'erogazione delle prestazioni e, in ultima analisi, con un impatto sulla salute dei pazienti**.

Inoltre, la sospensione disposta con il decreto cautelare richiede l'individuazione di una modalità per gestire le numerose prescrizioni che sono state già rilasciate con il nuovo nomenclatore, per evitare di doverle annullare e rimettere con le precedenti codifiche, con conseguente impatto sugli utenti.

In ultimo, un ritorno alle precedenti codifiche delle prestazioni, creerebbe una confusione nei soggetti prescrittori, nelle strutture eroganti e nei cittadini e comporterebbe spese economiche per il *roll back* dei sistemi.

Così chiarito lo scenario delineato dalla concessa sospensione, ne appare evidente l'impatto – anche solo nelle more della trattazione in sede collegiale dell'avversa istanza cautelare fissata al 28.1.25 – sulla salute pubblica; tanto, peraltro, a fronte di un pregiudizio che, per le ricorrenti (non legittimate ad invocare, come pure fanno, l'interesse pubblico alla tutela della salute dei pazienti, rispetto al quale non

rivestono una posizione differenziata), assume contorni essenzialmente economici e del quale non è comprovata l'esistenza né l'insostenibilità, tanto più nel breve periodo che separa dalla camera di consiglio del 28.1.25

**Per tutti i suesposti motivi**

Si conclude affinché il decreto monocratico n. 6017 del 30.12.24 - previa audizione delle parti - venga revocato e, per l'effetto, sia respinta l'istanza cautelare monocratica dei ricorrenti.

Roma 30.12.24

Marina Russo  
Avvocato dello Stato

**RUSSO**  
**MARIN**  
**A**

Firmato digitalmente da  
RUSSO MARINA  
Data:  
2024.12.31  
08:55:27 +01'00'